

REGIONE DEL VENETO



ULSS9
SCALIGERA

Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona
cod.fisc. e P. IVA 02573090236
Pec: protocollo.ulss9@pecveneto.it

U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica
Direttore: ing. Corrado Salfa

DISCIPLINARE DI GARA

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDICO H24 DI EMERGENZA URGENZA DI PRONTO SOCCORSO PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI BUSSOLENGO – CIG N.A025D08A6F

per l’Azienda ULSS 9 Scaligera

Il RUP

ing. Corrado Salfa

documento sottoscritto con firma digitale

per l’Aggiudicatario

Il legale rappresentante

.....
(timbro e firma)

Indice generale

PREMESSE.....	3
Art.1 – PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	4
1.1 Piattaforma telematica Sintel.....	4
1.2 Comunicazioni.....	5
1.3 Chiarimenti.....	5
Art.2 – OGGETTO.....	6
Art.3 – DURATA.....	6
Art.4 – DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO.....	6
Art.5 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	7
Art.6 – SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	7
Art.7 – COMPILAZIONE DEL DETTAGLIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	8
Art.8 – COMPILAZIONE DEL DETTAGLIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	8
Art.9 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE.....	9
9.1 Busta della documentazione amministrativa.....	9
9.2 Busta dell'offerta tecnica.....	10
9.3 Busta dell'offerta economica.....	10
Art.10 – VALIDITÀ DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	10
Art.11 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	11
Art.12 – COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	11
Art.13 – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	12
Art.14 – SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	12
Art.15 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	13
15.1 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica.....	13
15.2 Metodo di attribuzione del punteggio complessivo dell'offerta tecnica.....	14
Art.16 – CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	15
Art.17 – VERIFICA DI ANOMALIA DELL'OFFERTA.....	15
Art.18 – METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO.....	15
Art.19 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CLAUSOLE DI ESCLUSIONE.....	16
Art.20 – AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.....	17
Art.21 – ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO.....	17
Art.22 – GARANZIA DEFINITIVA.....	18
Art.23 – RESPONSABILITÀ CIVILE E ASSICURAZIONE.....	18
Art.24 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO.....	19
Art.25 – CESSIONE DEI CREDITI.....	20
Art.26 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	21
Art.27 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ.....	21
Art.28 – RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI.....	22
Art.29 – REVISIONE DEI PREZZI.....	23
Art.30 – MODIFICHE DEL CONTRATTO.....	24
Art.31 – RECESSO UNILATERALE E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO.....	24
Art.32 – DUVRI.....	25
Art.33 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	25
Art.34 – NORME DI RINVIO E FINALI.....	26
Art.35 – FORO COMPETENTE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA.....	26

PREMESSE

Con Deliberazione del Direttore Generale n.940 del 21/09/2023, l'Azienda Ulss 9 Scaligera ha deciso di affidare il Servizio medico H24 di emergenza urgenza di Pronto Soccorso presso il Presidio Ospedaliero di Bussolengo, come descritto nel Capitolato Tecnico allegato.

L'affidamento avverrà a mezzo di procedura negoziata, ex art.50, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n.36/2023, previa indagine di mercato mediante Avviso ai sensi dell'art.49, comma 5, del D.Lgs. n.36/2023, e aggiudicazione con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art.108, comma 2 e 4, del D.Lgs. n.36/2023.

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio dell'Azienda Ulss 9 Scaligera (codice NUTS ITH31).

La documentazione di gara comprende:

- **Avviso pubblico**

- **Disciplinare di gara e suoi allegati:**

Capitolato Tecnico

Modello A – Dichiarazione integrativa;

Modello B – Dichiarazione accettazione clausole del contratto;

Modello C – Dichiarazione requisiti di ordine generale (ex artt.94,95,96 e 98) singolo componente;

Allegato D – Modello per la compilazione del dettaglio dell'offerta economica e Modello per la compilazione del dettaglio dell'incidenza dei costi;

Allegato E – Informativa sul trattamento dei dati personali

Allegato F – Atto di nomina del Responsabile esterno del trattamento dei dati personali;

Modello di formulario per il Documento di gara unico europeo (DGUE);

Patto d'integrità dell'Azienda Ulss 9 Scaligera in materia di contratti pubblici;

Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) con allegata Nota informativa sui rischi per la salute e la sicurezza presenti nell'Azienda Ulss 9 Scaligera.

Il Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. n.36/2023 è il Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, ing. Corrado Salfa.

Art.1 – PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

1.1 Piattaforma telematica Sintel

L'Azienda Ulss 9 Scaligera utilizza quale sistema di intermediazione telematica per la procedura di gara in oggetto la piattaforma Sintel.

Il funzionamento della piattaforma Sintel avviene nel rispetto della legislazione vigente.

L'utilizzo della piattaforma Sintel comporta l'accettazione tacita e incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenuti nei documenti di gara nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla piattaforma stessa.

L'utilizzo della piattaforma Sintel avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art.1176, comma 2, c.c. ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede ex art.1375 c.c.;
- comportamento secondo correttezza ex art.1175 c.c.;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine perentorio di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità; nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della piattaforma Sintel.

L'azienda Ulss 9 Scaligera non assume alcuna responsabilità per la perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati e documenti e nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma Sintel;
- utilizzo della piattaforma Sintel da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al disciplinare di gara e a quanto previsto dai manuali d'uso della piattaforma Sintel.

In caso di mancato funzionamento della piattaforma Sintel o di malfunzionamento della stessa, che impediscano la corretta presentazione delle offerte e non dovuti alle predette circostanze, l'Azienda Ulss 9 Scaligera si riserva di adottare i provvedimenti che ritenga necessari, al fine di assicurare la massima partecipazione.

La piattaforma Sintel garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La piattaforma Sintel è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e

delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della piattaforma Sintel sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma Sintel avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "*Modalità tecniche di utilizzo*" nell'ultima versione consultabile direttamente dalla libreria documentale della suddetta piattaforma.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica e informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nel documento "*Modalità tecniche di utilizzo*" che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della piattaforma.

1.2 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, ivi comprese le comunicazioni di aggiudicazione o le esclusioni, avvengono esclusivamente attraverso l'indirizzo PEC dichiarato nella fase di registrazione alla piattaforma Sintel.

Le comunicazioni effettuate tramite la piattaforma Sintel hanno pieno valore legale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.36/2023, nei confronti degli operatori economici concorrenti.

1.3 Chiarimenti

Potranno essere richiesti **chiarimenti** sulla presente procedura in oggetto ponendo quesiti scritti formulati in lingua italiana tramite la piattaforma Sintel da inoltrare **entro le ore 12 del giorno 10/11/2023**.

Le **risposte** ai chiarimenti richiesti entro il termine stabilito verranno fornite, tramite la stessa piattaforma Sintel, **entro il giorno 15/11/2023**.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Sarà onere degli operatori economici offerenti consultare periodicamente la piattaforma Sintel e comunque prima della scadenza dei termini di presentazione dei chiarimenti e dell'offerta, per verificare la presenza di eventuali comunicazioni e note integrative.

Art.2 – OGGETTO

Oggetto della presente procedura di affidamento è il Servizio medico H24 di emergenza urgenza di Pronto Soccorso da svolgersi presso il Presidio Ospedaliero di Bussolengo.

Art.3 – DURATA

La durata del contratto è di 6 mesi a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio, con opzione di proroga per ulteriori 4 mesi; nel corso del tempo contrattuale sopra definito l'Amministrazione potrà richiedere l'effettuazione del servizio per un periodo continuativo o per giornate singole, in ragione delle esigenze di servizio.

L'organizzazione del servizio sarà comunque informata al principio di rispettare uno schema stabile di strutturazione dei turni, salvo casi eccezionali e di emergenza che dovessero verificarsi, che verrà stabilito mensilmente di concerto con il Direttore Medico Ospedaliero di presidio. Ogni comunicazione in tal senso verrà trasmessa al Referente dell'aggiudicatario, di cui all'art.7 del Capitolato Tecnico.

Art.4 – DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo a base di gara è di € 199.300,00 IVA esente, di cui € 100,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, come dettagliato nella tabella sotto riportata:

Servizio	Importo del canone per servizio giornaliero H24 a base d'asta	Quantità stimata richiesta	Durata del servizio	Importo complessivo base d'asta
Servizio medico H24 di emergenza urgenza di Pronto Soccorso presso il P.O. di Bussolengo	€ 2400,00	83	6 mesi	€ 199.200,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso				€ 100,00
Totale				€ 199.300,00

Ai sensi dell'art.41, comma 14, del D.Lgs. n.36/2023, il costo della manodopera impiegata per l'esecuzione del servizio in oggetto è stimato in € 179.280,00.

L'Azienda Ulss 9 Scaligera riconoscerà le prestazioni effettivamente effettuate e rendicontate mensilmente dall'aggiudicatario, come specificato dall'art.10 del Capitolato Tecnico.

L'importo contrattuale viene fissato in € 199.300,00, e pertanto potranno essere ordinati servizi, la cui remunerazione avverrà applicando le tariffe offerte in gara, sino alla concorrenza di detto importo.

Nel caso di necessità potrà essere richiesto un servizio di durata inferiore (H12) per il quale verrà corrisposto il corrispettivo offerto ridotto del 50%.

Art.5 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Salvo deroghe previste dalla normativa vigente, i concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n.621 del 20 dicembre 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.58 del 9 marzo 2023 e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il contributo dovuto è riportato nella seguente tabella:

Numero lotto	Importo lotto	CIG	Importo contributo ANAC
1	€ 199.300,00	A025D08A6F	€ 77,00

La mancata presentazione della ricevuta di pagamento potrà essere sanata ex art.101, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n.36/2023.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento la stazione appaltante esclude l'operatore economico dalla procedura di gara in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ex art.1, comma 67, della Legge n.266/2005.

Art.6 – SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Gli operatori economici, aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, redigono le dichiarazioni sostitutive ex artt.19,46 e 47 del d.p.r. n.445/2000.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ex artt.19,46 e 47 del d.p.r. n.445/2000, ivi compreso il DGUE e le dichiarazioni di copia conforme, la documentazione amministrativa e l'offerta economica devono essere presentate, esclusivamente attraverso la piattaforma Sintel, in formato elettronico e sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale dell'operatore economico, o un suo procuratore.

Il dichiarante deve allegare copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di identità anche in presenza di più dichiarazioni presentate su più fogli distinti.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ex artt.18 e 19 del d.p.r. n.445/2000 ovvero – nei casi previsti – mediante autocertificazione. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.Lgs. n.82/2005.

L'Azienda Ulss 9 Scaligera in caso di accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario ai sensi del d.p.r. n.445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art.71, comma 3, del medesimo decreto presidenziale, potrà dichiarare risolto il contratto ex art.1456 c.c..

Art.7 – COMPILAZIONE DEL DETTAGLIO DELL'OFFERTA TECNICA

L'operatore economico dovrà formulare la propria offerta tecnica predisponendo una relazione tecnica dei servizi offerti.

Tale relazione dovrà contenere una proposta tecnico-illustrativa che contenga, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo art.15 del presente Disciplinare di gara, i seguenti elementi:

- la specificazione del numero delle unità di personale messe a disposizione per l'esecuzione del servizio in oggetto, modalità di reclutamento e gestione implementazioni eventualmente richieste;
- la qualificazione e l'esperienza del suddetto personale, intese come minimo garantito;
- la descrizione della propria struttura organizzativa in relazione sia alla complessiva gestione del servizio in oggetto sia alla garanzia della regolare e completa copertura dei fabbisogni individuati da questa Amministrazione.

L'offerta tecnica redatta conformemente a quanto stabilito nella documentazione di gara dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal titolare o dal legale rappresentante dell'operatore economico, a pena di inammissibilità ex art.70, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n.36/2023.

L'operatore economico allega altresì all'offerta tecnica una dichiarazione sottoscritta digitalmente contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, dandone congrua motivazione.

L'operatore a tale scopo allega anche una copia sottoscritta digitalmente della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituire segreti tecnici e commerciali.

Art.8 – COMPILAZIONE DEL DETTAGLIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico dovrà formulare la propria offerta economica precisando il valore dell'importo totale offerto, **con massimo due cifre decimali**, come indicato nell'*"Allegato D – Modello per la compilazione del dettaglio dell'offerta economica e Modello per la compilazione del dettaglio dell'incidenza dei costi"*.

L'operatore economico dovrà altresì compilare il dettaglio dell'incidenza dei costi così come indicato nel medesimo *"Allegato D"*.

L'operatore economico dovrà indicare nel dettaglio dell'offerta economica, a pena di inammissibilità dell'offerta medesima:

- la ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA e la sede legale della Ditta;
- il luogo e la data di nascita del titolare o del legale rappresentate;
- il prezzo, determinato con le modalità previste dal presente disciplinare di gara;
- i costi della sicurezza afferenti l'attività svolta ex art.91, comma 5, del D.Lgs. n.36/2023;
- i costi del personale ex art.91, comma 5, del D.Lgs. n.36/2023.

Il valore dell'importo offerto non dovrà essere uguale o superiore alla base d'asta, a pena d'esclusione dalla procedura, ex art.70, comma 4, lettera f), del D.Lgs. n.36/2023.

L'offerta economica redatta in base allo schema di cui all'Allegato D dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal titolare o dal legale rappresentante dell'operatore economico, a pena di inammissibilità ex art.70, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n.36/2023.

Non saranno considerate ammissibili le offerte condizionate, parziali, plurime o alternative.

Art.9 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla gara gli operatori economici interessati dovranno collegarsi al sito internet:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/>

e accedere alla piattaforma Sintel.

Una volta eseguito l'accesso ed individuata la procedura in oggetto utilizzando gli appositi campi di ricerca resi disponibili dal sistema (si vedano le apposite sezioni *help-guide* e *manuali-operatore economico* del sito), **gli operatori economici interessati dovranno presentare le proprie offerte entro e non oltre il termine indicato nella Piattaforma Sintel a pena di esclusione dalla procedura**, ex art.70, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n.36/2023, trasmettendo la documentazione di gara richiesta ai sensi del presente Disciplinare di gara.

L'offerta è composta da:

- documentazione amministrativa;
- offerta tecnica;
- offerta economica.

9.1 Busta della documentazione amministrativa

L'operatore economico offerente dovrà inserire nella busta amministrativa la seguente documentazione debitamente compilata, ove richiesto, e sottoscritta digitalmente:

- Avviso pubblico;
- Disciplinare di gara;
- Capitolato tecnico;
- Modello A – Dichiarazione integrativa;
- Modello B – Dichiarazione accettazione clausole del contratto;
- Modello C – Dichiarazione requisiti di ordine generale (ex artt.94,95,96 e 98) singolo componente;
- Allegato E – Informativa sul trattamento dei dati personali
- Allegato F – Atto di nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali, sottoscritto digitalmente per presa visione;
- Modello di formulario per il Documento di gara unico europeo (DGUE);
- Patto d'integrità dell'Azienda Ulss 9 Scaligera in materia di contratti pubblici;
- Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) con allegata Nota informativa sui rischi per la salute e la sicurezza presenti nell'Azienda Ulss 9 Scaligera;;
- Ricevuta del pagamento del contributo ANAC;

- Si ricorda che a far data dal 9/11/2022 vige l'obbligo per gli operatori economici di registrarsi al servizio FVOE di Anac e di presentare, allegato alla documentazione di gara, il PASSOE.

9.2 Busta dell'offerta tecnica

L'operatore economico dovrà inserire **esclusivamente** nella busta tecnica la relazione tecnico-illustrativa redatta ai sensi dell'art.7 del presente Disciplinare, con gli eventuali allegati.

9.3 Busta dell'offerta economica

L'operatore economico offerente dovrà inserire **esclusivamente** nella busta economica l'"*Allegato D – Modello per la compilazione del dettaglio dell'offerta economica e Modello per la compilazione del dettaglio dell'incidenza dei costi*", compilato ai sensi dell'art.8 del presente Disciplinare di gara.

Poiché la piattaforma Sintel consente di inserire un solo valore, l'operatore economico concorrente dovrà indicare **solo l'importo del prezzo complessivo offerto per l'intero servizio** – espresso in euro, con massimo due cifre decimali, in ribasso sulla base d'asta. **Solamente tale importo verrà considerato ai fini dell'aggiudicazione.**

Qualora l'importo complessivo offerto inserito in piattaforma differisca da quello indicato nell'"*Allegato D – Modello per la compilazione del dettaglio dell'offerta economica e Modello per la compilazione del dettaglio dell'incidenza dei costi*", ai fini dell'aggiudicazione **verrà considerato valido quello inserito sulla piattaforma Sintel**, ma l'offerta potrà essere esclusa se ritenuta equivoca e non certa.

L'operatore economico, per concludere il percorso guidato e procedere all'effettivo invio dell'offerta, dovrà cliccare l'apposito tasto **Invia Offerta**: solo allora verrà visualizzato a video un messaggio a conferma del buon esito dell'invio dell'offerta. La documentazione inserita e salvata sulla piattaforma Sintel nei passaggi precedenti all'invio finale – come sopra descritto – rimane infatti nello spazio telematico riservato all'operatore economico e non viene trasmessa come valida offerta.

Art.10 – VALIDITÀ DELL'OFFERTA ECONOMICA

Ciascun operatore economico, ai sensi dell'art.17, comma 4, del D.Lgs. n.36/2023 può concorrere alla procedura di aggiudicazione presentando una sola offerta per ciascun lotto.

L'offerta presentata dall'operatore economico potrà essere revocata dal medesimo entro il termine stabilito per la partecipazione alla procedura.

L'offerta vincolerà l'operatore economico per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, ex art.17, comma 4, del D.Lgs. n.36/2023.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità dell'offerta le operazioni di gara siano ancora in corso, l'Azienda Ulss 9 Scaligera potrà richiedere agli operatori economici offerenti di confermare la validità della stessa, ex art.17, comma 4, del D.Lgs. n.36/2023,

sino al nuovo termine fissato. Il mancato riscontro a tale richiesta sarà considerato come rinuncia dell'operatore economico offerente alla partecipazione alla procedura.

Art.11 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene mediante procedura negoziata, ex art.50, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n.36/2023, con Avviso di indagine di mercato ai sensi dell'art.49, comma 5, del D.Lgs. n.36/2023, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art.108, comma 2 e 4, del D.Lgs. n.36/2023.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	Punteggio massimo
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
Totale	100

L'Azienda Ulss 9 Scaligera potrà procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua.

Art.12 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art.93 del D.Lgs. n.36/2023.

La commissione è composta da 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto della procedura.

La commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

I commissari non devono trovarsi in posizione di conflitto di interessi ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. n.36/2023, né devono sussistere in capo ad essi situazioni ostative alla nomina, ai sensi dell'art. 93, comma 5, del D.Lgs. n.36/2023.

Della commissione giudicatrice può far parte il Responsabile Unico del Progetto, anche in qualità di presidente, ai sensi dell'art.51 del D.Lgs. n.36/2023.

Art.13 – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'Azienda Ulss 9 Scaligera accede alla documentazione amministrativa di ciascun operatore economico offerente, rimanendo l'offerta economica tecnica e l'offerta economica chiuse, segrete e bloccate dalla piattaforma Sintel, e procede a:

- controllare la completezza della suddetta documentazione;
- verificarne la conformità a quanto previsto dal presente Disciplinare di gara;
- attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio, di cui all'art.14 del presente Disciplinare di gara.

Art.14 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, in particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della sola documentazione amministrativa, ivi compreso il DGUE, e con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio ex art.101 del D.Lgs. n.36/2023.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni a una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione, omessa o irregolare, era finalizzata.

Costituiscono **irregolarità essenziali non sanabili** le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai fini dell'attivazione della presente procedura di sanatoria, l'Azienda Ulss 9 Scaligera assegna all'operatore economico un termine – non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni – perché sia trasmessa, integrata o regolarizzata la documentazione specificamente richiesta.

In caso di inutile decorso del suddetto termine, l'Azienda Ulss 9 Scaligera escluderà l'operatore economico dalla procedura di gara.

È facoltà dell'Azienda Ulss 9 Scaligera invitare gli operatori economici, se necessario, a fornire chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica ed economica nonché sui relativi eventuali allegati, ai sensi dell'art.101, comma 3, del D.Lgs. n.36/2023. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico interpellato **non possono modificare** il contenuto delle offerte stesse.

Art.15 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione dettagliati nella tabella di seguito riportata:

N°	Criterio di valutazione	Punteggio massimo attribuito (D)
1	Numero unità di personale messe a disposizione per il servizio, modalità di reclutamento e gestione implementazioni eventualmente richieste	35
2	Qualificazione ed esperienze del personale messo a disposizione per il servizio, intese come minimo garantito	25
3	Struttura organizzativa dell’offerente per la gestione del servizio e a garanzia della copertura dei fabbisogni richiesti	10
Totale		70

Ogni criterio di valutazione riceverà un punteggio il cui **coefficiente** sarà attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice (cd. “punteggio discrezionale”).

Si individua una **soglia minima di accettabilità qualitativa pari a 48/70**, sul totale del punteggio di qualità all’esito delle procedure di riparametrazione previste, al di sotto della quale l’offerta tecnica verrà esclusa.

15.1 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica.

A ciascun criterio di valutazione sarà assegnato un coefficiente espresso da ciascun componente la commissione giudicatrice, secondo la seguente griglia di valutazione:

Giudizio sintetico	Analisi	Coefficiente
Ottimo	Proposta completa, molto dettagliata, con soluzioni adeguate alla complessità del servizio e rispondente in maniera ottimale ai fabbisogni e agli standard qualitativi richiesti	1
Buono	Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera adeguata ai fabbisogni e agli standard qualitativi richiesti.	0,8
Sufficiente	Proposta essenziale, semplice nel dettaglio, rispondente in maniera sufficiente ai fabbisogni e agli standard qualitativi richiesti	0,6
Insufficiente	Proposta limitata non rispondente in maniera del tutto	0,4

	adeguata ai fabbisogni e agli standard qualitativi richiesti	
Gravemente insufficiente	Proposta poco dettagliata, troppo semplificata e non rispondente ai fabbisogni e agli standard qualitativi richiesti	0,2
Inadeguato	Proposta non formulata in maniera rispondente ai fabbisogni e agli standard qualitativi richiesti	0

Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica, risulterà applicando la metodologia di calcolo di seguito esplicitata.

15.2 Metodo di attribuzione del punteggio complessivo dell'offerta tecnica

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà all'attribuzione del punteggio complessivo (D) secondo la seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_{(n)} [W_i * V_{(a) i}]$$

dove:

$C_{(a)}$ = indice di valutazione qualitativa dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = punteggio attribuito al requisito (i);

$V_{(a) i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno, con due decimali dopo la virgola;

$\sum_{(n)}$ = sommatoria;

$V_{(a) i}$ = tale coefficiente sarà determinato attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun componente la Commissione giudicatrice secondo lo schema di cui all'art.14.1 ($0 < V_{(a) i} < 1$).

Qualora nessuna offerta abbia raggiunto il valore massimo ottenibile nel punteggio tecnico di ogni singolo criterio di valutazione si procederà alla **riparametrazione** dello stesso; all'offerta che ha ottenuto il punteggio più alto, per ogni singolo criterio di valutazione, sarà attribuito il punteggio massimo previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Qualora nessuna offerta abbia raggiunto il valore massimo ottenibile nel punteggio tecnico complessivo si procederà alla **riparametrazione** dello stesso; all'offerta che ha ottenuto il punteggio tecnico complessivo più alto sarà attribuito il punteggio massimo previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

In caso di **una sola offerta** non si procederà alla riparametrazione del punteggio.

Art.16 – CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

All'offerta economica sarà attribuito un punteggio calcolato tramite la seguente formula denominata *“concava alla migliore offerta (interdipendente) non lineare con $a < 1$ ”* oppure *“non lineare”* all'interno della piattaforma Sintel:

$$PE_i - 30 \times \left(\frac{\text{Prezzo a base d'asta} - \text{Prezzo offerto dal concorrente} - \text{iesimo } a}{\text{Prezzo a base d'asta} - \text{Minor prezzo offerto}} \right)^a$$

dove:

PE_i= punteggio economico per il concorrente -iesimo

a= 0,2

Art.17 – VERIFICA DI ANOMALIA DELL’OFFERTA

La stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La stazione appaltante, ai sensi dell’art.110, comma 2, del D.Lgs. n.36/2023, in presenza di un’offerta che appaia anormalmente bassa, richiede per iscritto all’operatore economico offerente le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando un termine non superiore a 15 giorni.

La stazione appaltante escluderà l’offerta qualora le spiegazioni fornite entro i termini non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti.

La stazione appaltante escluderà altresì l’offerta che risulti anormalmente bassa ai sensi dell’art.110, comma 5, del D.Lgs. n.36/2023.

Art.18 – METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO

Il punteggio complessivo attribuito alle offerte degli operatori economici sarà costituito dalla somma dei punteggi ottenuti dall’**offerta tecnica (qualità)**, ai sensi dell’art.15 del presente Disciplinare di gara, e dall’**offerta economica (prezzo)**, ai sensi dell’art.16 del presente Disciplinare di gara.

Il punteggio complessivo risulterà dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} + C_{bi}$$

dove:

P_i= punteggio concorrente (i)

C_{ai}= coefficiente criterio di valutazione *qualità* del concorrente (i)

C_{bi}= coefficiente criterio di valutazione *prezzo* del concorrente (i)

Art.19 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CLAUSOLE DI ESCLUSIONE

L’Azienda Ulss 9 Scaligera ai sensi dell’art.96, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023, ha facoltà di escludere un operatore economico in qualunque momento della procedura di

gara, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura stessa, in una delle situazioni di cui agli artt.94 e 95 del D.Lgs. n.36/2023.

Le circostanze di cui all'art.94 del D.Lgs. n.36/2023 sono cause di esclusione automatica; la sussistenza delle circostanze di cui all'art.95 del D.Lgs. n.36/2023 è invece accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni previste, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità (c.d. **self-cleaning**).

Se la causa di esclusione si è verificata **prima della presentazione dell'offerta**, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art.96, comma 6, del D.Lgs. n.36/2023;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente, dando comunicazione dell'adozione delle misure stesse a questa Amministrazione.

Se la causa di esclusione si è verificata **successivamente alla presentazione dell'offerta**, l'operatore economico adotta le misure di cui all'art.96, comma 6, del D.Lgs. n.36/2023, dandone comunicazione a questa Amministrazione.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato del reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso; se dette misure sono invece ritenute insufficienti e intempestive, ne verrà data motivata comunicazione all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di gara, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Saranno escluse in quanto inammissibili ex art.70, comma 4, del D.Lgs. n.36/2023, le offerte:

- a) non conformi ai documenti di gara;
- b) ricevute oltre i termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
- c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
- d) considerate anormalmente basse;
- e) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;
- f) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura d'appalto.

Art.20 – AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

L'Azienda Ulss 9 Scaligera provvederà a comunicare, a mezzo PEC, l'esito dell'offerta all'operatore economico risultato primo nella graduatoria e a tutti gli altri operatori economici, ex art.90, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n.36/2023. Tale onere potrà essere assolto anche mediante comunicazione sulla piattaforma informatica utilizzata per la procedura o tramite l'invio dei verbali di gara.

L'aggiudicazione verrà disposta con successivo provvedimento deliberativo emanato a seguito dell'esito positivo delle verifiche ex art.94, 95, 96 e 98, del D.Lgs. n.36/2023, con efficacia immediata, ai sensi dell'art.17, comma 5, del D.Lgs. n.36/2023.

In caso di esito negativo delle suddette verifiche, l'Azienda Ulss 9 Scaligera procederà alla revoca dell'aggiudicazione; l'Azienda stessa aggiudicherà, quindi, l'appalto all'operatore economico che segue in graduatoria, procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto ex artt.88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del D.Lgs. n.159/2011.

La stipula del contratto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dell'aggiudicazione ex art.55, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

La stipula del contratto avverrà, a pena di nullità, in forma scritta secondo le modalità di cui all'art.18, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023.

Il contratto sarà sottoscritto, anche in forma elettronica, dall'Azienda Ulss 9 Scaligera nella persona del legale rappresentante o un suo delegato, e dal titolare o dal legale rappresentante dell'aggiudicatario.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali, quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipula del contratto.

Art.21 – ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

A seguito di positiva verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, l'Azienda Ulss 9 Scaligera ha facoltà richiedere l'esecuzione anticipata del contratto.

In caso di mancata stipulazione, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni richieste e già eseguite.

Art.22 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte, l'aggiudicatario dovrà costituire – presso l'Azienda Ulss 9 Scaligera – un deposito cauzionale definitivo pari al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo offerto, ex art.53, comma 4, del D.Lgs. n.36/2023.

La garanzia resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e lo svincolo avverrà, per iscritto, solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, la liquidazione dell'ultima fattura e non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito e ogni altra pendenza.

Tale garanzia è prestata per l'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, per l'eventuale risarcimento dei danni, nonché per il rimborso delle spese che l'Azienda Ulss 9 Scaligera dovesse eventualmente sostenere durante l'esecuzione del contratto per fatti imputabili all'aggiudicatario, derivanti da inadempimento e cattiva esecuzione.

Resta salvo il diritto dell'Azienda Ulss 9 Scaligera di intraprendere ogni ulteriore azione a propria tutela nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

L'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la garanzia eventualmente escussa in tutto o in parte dall'Azienda Ulss 9 Scaligera, durante l'esecuzione del contratto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria, ex art.117, comma 6, del D.Lgs. n.36/2023, con addebito dei danni e delle maggiori spese.

La garanzia definitiva potrà essere prestata sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'aggiudicatario.

La garanzia definitiva deve prevedere espressamente, ex art.117, comma 7, del D.Lgs. n.36/2023, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2. c.c., nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda Ulss 9 Scaligera.

Art.23 – RESPONSABILITÀ CIVILE E ASSICURAZIONE

L'aggiudicatario è responsabile per qualsiasi danno causato a persone e beni di sua proprietà, dell'Azienda Ulss 9 Scaligera e di terzi, che abbia a verificarsi in dipendenza dell'esecuzione del contratto e derivante dalla condotta, anche omissiva, del personale addetto dell'aggiudicatario medesimo o di altre imprese coinvolte a vario titolo nell'esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario si impegna a manlevare e a tenere indenne l'Azienda Ulss 9 Scaligera dalle azioni legali che fossero eventualmente intentate contro la medesima nonché da richieste rivolte alla stessa per i fatti sopra indicati.

A fronte degli obblighi di cui sopra, l'aggiudicatario si impegna a stipulare e mantenere in essere per tutta la durata contrattuale apposita polizza assicurativa, avente massimale non inferiore a € 6.000.000,00 riferito distintamente a persone e cose.

L'aggiudicatario rimane comunque responsabile per i danni non coperti o eccedenti il massimale assicurato.

L'aggiudicatario sarà tenuto a fornire, all'atto della stipula del contratto, copia della polizza assicurativa in oggetto; nonché a presentare, con la periodicità prevista dalla polizza stessa, la quietanza di pagamento dei premi, onde verificarne il permanere della validità per tutta la durata del contratto.

La mancata stipula della polizza assicurativa, la non conformità della stessa rispetto a quanto previsto nel presente articolo, nonché il mancato pagamento periodico del premio, saranno considerati inadempienza contrattuale ai fini dell'applicazione delle relative penali o della risoluzione del contratto (ex. art. 1456 c.c.).

Art.24 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste dall'art.119 del D.Lgs. n.36/2023.

L'operatore economico indica all'atto dell'offerta se intende subappaltare parte del contratto a terzi, elencando le prestazioni oggetto del subappalto e la relativa quota sull'importo contrattuale, espressa in percentuale.

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art.119, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023, non potrà subappaltare l'integrale esecuzione delle prestazioni né una quota superiore al 50 per cento delle stesse.

Le prestazioni oggetto del presente contratto di appalto non possono altresì formare oggetto di ulteriore subappalto in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto medesimo, ai sensi dell'art.119, comma 17, del D.Lgs. n.36/2023.

È fatto divieto all'aggiudicatario di subappaltare il servizio senza la preventiva autorizzazione dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, ex art.21 della Legge 646/1982 e s.m.i.; in caso di subappalto non autorizzato, è facoltà di questa amministrazione chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 del c.c., con escussione della garanzia definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni maggiore danno.

L'aggiudicatario deve trasmettere all'Azienda Ulss 9 Scaligera il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate.

L'autorizzazione al subappalto è sottoposta alle seguenti condizioni:

- il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
- non sussistano a carico del subappaltatore cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della parte V del Libro II del D.Lgs. n.36/2023;

- all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o le parti di essi che si intende subappaltare;
- il contratto sottoscritto con l'aggiudicatario contenga, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. n.136/2010.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Azienda Ulss 9 Scaligera. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti di questa Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, nonché agli obblighi retributivi e contributivi.

I pagamenti relativi alle prestazioni effettuate dal subappaltatore verranno effettuati dall'aggiudicatario. Nei soli casi previsti dall'art.119, comma 11, del D.Lgs. n.36/2023, i pagamenti saranno effettuati dall'Azienda Ulss 9 Scaligera direttamente al subappaltatore.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art.119, comma 3, del D.Lgs. n.36/2023.

Il contratto **non può essere ceduto**, a qualunque titolo, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dell'art.120, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n.36/2023. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Art.25 – CESSIONE DEI CREDITI

L'eventuale cessione totale o parziale dei crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del contratto è consentita e disciplinata ai sensi dell'art.120, comma 12, del D.Lgs. n.36/2023.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria, e devono essere notificate all'Azienda Ulss 9 Scaligera.

L'Azienda Ulss 9 Scaligera ha facoltà di rifiutare la cessione, dandone comunicazione al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricevuta notifica della cessione stessa, ai sensi dell'art.6, comma 2, dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n.36/2023.

In caso di accettazione della cessione, l'Azienda Uiss 9 Scaligera potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art.26 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art.3 della L. n.136/2010 e s.m.i..

L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Azienda Ulss 9 Scaligera, nei termini previsti ex art.3, comma 7 della L. n.136/2010:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Nel caso in cui le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane s.p.a. o con mezzi idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni il contratto dovrà intendersi risolto ex art.1456 c.c..

Il mancato rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dalla L. n.136/2010 determina la risoluzione di diritto del contratto.

Art.27 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Al presente appalto si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 17 settembre 2019 e s.m.i. ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il contratto d'appalto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al Capo IV del D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i.. In tal caso sarà anche applicata a carico dell'aggiudicatario, soggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% (dieci per cento) del valore del contratto.

L'aggiudicatario s'impegna a inserire nel contratto di subappalto o altro sub-contratto di cui all'Allegato 1, lettera a), del Protocollo di legalità una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del sub-contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del sub-contratto, informative interdittive di cui al Capo IV del D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i.. L'aggiudicatario si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o altro sub-contratto una clausola che preveda anche l'applicazione a carico dell'impresa, soggetto dell'informativa interdittiva successiva, di una penale nella misura del 10% (dieci per cento) del valore del subappalto o del sub-contratto.

L'aggiudicatario si impegna a riferire tempestivamente all'Azienda Ulss 9 Scaligera ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione del contratto.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel presente Protocollo, costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art.83-bis del D.Lgs. n.159/2011.

Art.28 – RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI

L'aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, D.Lgs. n.196/2003 e Regolamento UE 679/2016 (GDPR), e ulteriori provvedimenti in materia.

L'aggiudicatario si impegna a improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dai citati D.Lgs. n.196/2003 e GDPR, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

Il titolare del trattamento dei dati personali degli utenti del servizio in oggetto è l'Azienda Ulss 9 Scaligera.

L'aggiudicatario si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile esterno del trattamento" dei dati personali, acquisendone le derivanti responsabilità e a trattare i dati personali in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto dei predetti D.Lgs. n.196/2003 e GDPR (**Allegato F – da sottoscrivere digitalmente per persa visione**).

L'aggiudicatario si obbliga, in particolare, a:

- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente, della sopra citata normativa per la protezione dei dati personali nonché degli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali e pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per i dati personali;
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali per identificare gli "Incaricati del trattamento" e organizzarli nei propri compiti;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. n.196/2003 e GDPR così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

L'aggiudicatario si impegna a non comunicare, trasferire o condividere i dati personali dell'Azienda Ulss 9 Scaligera a terze parti, salvo qualora normativamente richiesto e informandone preventivamente l'Azienda stessa.

L'aggiudicatario può chiedere di comunicare o rendere disponibili i dati personali trattati per conto dell'Azienda Ulss9 Scaligera a uno o più sub-fornitori (di seguito anche sub-responsabili), ai quali affidare una o più specifiche attività di trattamento oggetto del contratto: in tal caso la nomina dovrà essere approvata per iscritto dall'Azienda Ulss 9 Scaligera prima dell'affidamento dell'attività di trattamento, a seguito di specifica richiesta formale.

Al fine di dare attuazione alle previsioni del regolamento UE 2016/679, l'aggiudicatario si obbliga a designare i sub-fornitori quali sub-responsabili e a far assumere agli stessi i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati personali cui si è impegnato quale Responsabile del trattamento dei dati, mediante sottoscrizione di appositi atti giuridici o contratti.

I sub-responsabili potranno trattare i dati personali nella misura in cui tale trattamento sia strettamente necessario per l'esecuzione del contratto che l'aggiudicatario ha stipulato con l'Azienda Ulss 9 Scaligera e in ogni caso nel rispetto del presente contratto.

L'aggiudicatario risponderà nei confronti dell'Azienda Ulss 9 Scaligera qualora gli eventuali collaboratori esterni e sub-responsabili del trattamento omettano di adempiere agli obblighi in materia di protezione dei dati, e dichiara e garantisce di assumersene la completa responsabilità.

Art.29 – REVISIONE DEI PREZZI

La revisione prezzi verrà riconosciuta secondo quanto previsto all'art.60 del D.Lgs. n.36/2023.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza quanto indicato all'art.60, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n.36/2023.

Al fine di condurre l'istruttoria necessaria alla determinazione delle quote revisionali da riconoscere, dovrà essere fornita in allegato alla domanda, da presentarsi a mezzo PEC entro e non oltre il termine perentorio e decadenziale del 31 dicembre dell'anno in cui si chiede la revisione, idonea documentazione attestante l'incremento dei costi sostenuti, riconducendoli alle tipologie di indice ISTAT precisate all'art.60, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n.36/2023.

Art.30 – MODIFICHE DEL CONTRATTO

Durante il periodo di efficacia, il contratto potrà essere modificato esclusivamente nei casi previsti dall'art.120 del D.Lgs. n.36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'art.9 del D.Lgs. n.36/2023.

L'Azienda Ulss 9 Scaligera si riserva l'opzione di richiedere, qualora in corso di esecuzione ciò si renda necessario, una variazione contrattuale in aumento fino a un massimo del 30 per cento del valore dello stesso.

L'Azienda Ulss 9 Scaligera si riserva l'opzione di richiedere, qualora in corso di esecuzione ciò si renda necessario, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle condizioni originariamente previste, ai sensi dell'art.120, comma 9, del D.Lgs. n.36/2023.

Art.31 – RECESSO UNILATERALE E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

L'Azienda Ulss 9 Scaligera avrà diritto di recedere unilateralmente dal contratto ex art. 1373 c.c. nei seguenti casi:

- in qualunque momento dell'esecuzione del contratto, avvalendosi della facoltà ex art. 1671 c.c., tenendo indenne l'aggiudicatario dalle spese sostenute, dei servizi eseguiti o del mancato guadagno;
- in caso di cessazione dell'attività, oppure nei casi di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- nel caso in cui venga aggiudicata una procedura centralizzata a livello regionale o in area vasta per gli stessi servizi, al fine di far fronte alle nuove esigenze degli utilizzatori.

L'Azienda Ulss 9 Scaligera in caso di grave inadempimento dell'aggiudicatario agli obblighi contrattuali potrà assegnare, mediante pec, un congruo termine per adempiere, ex art.1454 c.c.; trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intenderà risolto.

L'Azienda Ulss 9 Scaligera si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ex art.1456 c.c., previa comunicazione scritta all'aggiudicatario, da effettuarsi mediante pec o lettera raccomandata A.R., tra gli altri, nei seguenti casi:

- frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- mancato inizio del servizio nei termini stabiliti e sospensione ingiustificata dello stesso;
- accertamento del mancato possesso o del venire meno dei requisiti necessari per lo svolgimento del servizio in oggetto in capo all'aggiudicatario o al contraente subentrante, qualora si verificasse una situazione di variazione soggettiva, ivi compresi i requisiti richiesti dalla legge per la partecipazione alla gara e per la stipula del contratto;
- a seguito del protrarsi dell'inadempimento delle obbligazioni contrattuali successivamente alla notifica di due formali diffide ex art.1454 c.c.;
- qualora ricorrano una o più condizioni ex art.122 del D.Lgs. n.36/2023;

- in tutti gli altri casi previsti dal presente capitolato tecnico, dal disciplinare e dai restanti atti di gara.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite.

In caso di recesso o risoluzione del contratto sorge in capo l'Azienda Ulss 9 Scaligera si riserva la facoltà di aggiudicare all'operatore economico che segue nella graduatoria di gara il servizio in oggetto in danno all'aggiudicatario inadempiente, cui saranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Azienda Ulss 9 Scaligera. Le somme addebitate saranno prelevate dalla garanzia definitiva mediante escussione della medesima e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell'aggiudicatario, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni.

Art.32 – DUVRI

All'aggiudicatario fa carico ogni responsabilità inerente l'esecuzione del contratto, ivi compresa quella per gli infortuni sul lavoro del personale addetto.

Per l'esecuzione del presente contratto sono stati rilevati i rischi da interferenza ex art.26, comma 3, D.Lgs. n.81/2008, indicati nell'allegato **DUVRI**, da sottoscrivere digitalmente per presa visione, e che verrà discusso dall'aggiudicatario con il Direttore dell'esecuzione del contratto, anche ai fini della sua integrazione, prima dell'avvio del servizio. Gli oneri per la sicurezza inerenti i rischi da interferenza sono quantificati in € 100,00.

Si allega altresì al DUVRI la “Nota informativa per le ditte appaltatrici e per tutto il personale esterno sui rischi per la salute e la sicurezza presenti nell'Azienda Ulss 9 Scaligera e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate” ex. art.26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n.81/2008, da sottoscrivere digitalmente per presa visione.

Art.33 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art.114 del D.Lgs. n.36/2023 il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto potrà disporre di suoi delegati e collaboratori che avranno il compito di supportarlo nell'attività di coordinamento e controllo.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto sarà il Direttore UOC Direzione Medica Ospedaliera Bussolengo-Villafranca, dott.ssa Daniela Marcer.

Art.34 – NORME DI RINVIO E FINALI

Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara si fa espresso richiamo alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture di beni e servizi nonché alle norme contenute nel Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto applicabili.

Art.35 – FORO COMPETENTE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà esclusivamente competente il foro di Verona.

In ogni caso, nelle more del pronunciamento dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicatario non potrà sospendere o interrompere il servizio, pena l'incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia della corretta esecuzione del contratto e fatta salva la possibilità per l'Azienda Ulss 9 Scaligera di agire per il risarcimento del maggior danno subito.

Ai sensi dell'art.213, comma 2, del D.Lgs. n.36/2023 il presente contratto **non prevede la clausola compromissoria** per il ricorso all'arbitrato, pertanto non sarà ammesso il ricorso al negozio compromissorio successivamente alla stipulazione del contratto stesso.

Il Direttore
(ing. Corrado Salfa)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e del D.Lgs.07/03/ 2005, n. 82 e s.m.i.

Allegati:

- Capitolato Tecnico
- Modello A – Dichiarazione integrativa;
- Modello B – Dichiarazione accettazione clausole del contratto;
- Modello C – Dichiarazione requisiti di ordine generale (ex artt.94,95,96 e 98) singolo componente;
- Allegato D – Modello per la compilazione del dettaglio dell'offerta economica e Modello per la compilazione del dettaglio dell'incidenza dei costi;
- Allegato E – Informativa sul trattamento dei dati personali
- Allegato F – Atto di nomina del Responsabile esterno del trattamento dei dati personali;
- Modello di formulario per il Documento di gara unico europeo (DGUE);
- Patto d'integrità dell'Azienda Ulss 9 Scaligera in materia di contratti pubblici;
- Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) con allegata Nota informativa sui rischi per la salute e la sicurezza presenti nell'Azienda Ulss 9 Scaligera.

REGIONE DEL VENETO



ULSS9
SCALIGERA

Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona
cod.fisc. e P. IVA 02573090236
Pec: protocollo.aulss9@pecveneto.it

U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica
Direttore: ing. Corrado Salfa

Allegato 1

CAPITOLATO TECNICO

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDICO H24 DI EMERGENZA URGENZA DI PRONTO SOCCORSO PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI BUSSOLENGO – CIG N.A025D08A6F

per l’Azienda ULSS 9 Scaligera

II RUP

ing. Corrado Salfa

documento sottoscritto con firma digitale

per l’Aggiudicatario

Il legale rappresentante

.....
(timbro e firma)

Indice generale

Art.1 – OGGETTO.....	3
Art. 2 – DURATA.....	3
Art.3 – FINALITÀ, CARATTERISTICHE E FABBISOGNO.....	3
Art.4 – VALORE DELL'APPALTO.....	3
Art. 5 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	4
5.1. Specifiche tecniche del servizio.....	4
5.2. Utilizzo software aziendali.....	4
5.3. Locali, apparecchiature e infrastrutture.....	5
5.4. Orario di lavoro.....	5
5.5. Servizi minimi essenziali.....	6
Art.6 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO.....	6
Art.7 – NOMINA DEL REFERENTE DELL'AGGIUDICATARIO.....	8
Art.8 – ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO.....	9
Art.9 – CONTROLLO, INADEMPIMENTI, CONTESTAZIONI E PENALITÀ.....	9
Art.10 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO.....	11
Art.11 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	11

Art.1 – OGGETTO

Oggetto del presente Capitolato Tecnico è l'esecuzione del Servizio medico H24 di emergenza urgenza di Pronto Soccorso presso il Presidio Ospedaliero di Bussolengo.

Art. 2 – DURATA

La durata del contratto è di 6 mesi a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio, con opzione di proroga per ulteriori 4 mesi come specificato nell'art.3 del Disciplinare di gara.

Art.3 – FINALITÀ, CARATTERISTICHE E FABBISOGNO

L'aggiudicatario dovrà garantire il servizio medico di emergenza e urgenza presso gli ambulatori del Pronto Soccorso del Presidio ospedaliero di Bussolengo messi a disposizione prestando, tra le altre, le attività di seguito riportate a titolo non esaustivo:

- guardia attiva a supporto del servizio di Pronto Soccorso attraverso la gestione di un ambulatorio con erogazione delle prestazioni mediche necessarie ed idonee per qualunque codice di accesso dell'utenza;
- inquadramento diagnostico e conseguente trattamento iniziale di tutte le tipologie di pazienti afferenti, secondo le priorità assegnate dal Triage e in osservazione dei protocolli vigenti.
- servizio medico di emergenza e urgenza a bordo dei mezzi di soccorso per i trasporti secondari inter-ospedalieri di pazienti a carico del Pronto Soccorso.

L'aggiudicatario dovrà eseguire il servizio in oggetto con la propria organizzazione e con il proprio personale, mettendo a disposizione le proprie competenze e professionalità, che devono risultare idonee al raggiungimento degli standard di qualità conformemente a quanto disposto dal presente Capitolato.

L'Azienda Ulss 9 Scaligera si riserva la facoltà, in caso di necessità, di richiedere all'aggiudicatario l'esecuzione del servizio in oggetto presso altri Presidi Ospedalieri aziendali.

L'aggiudicatario, trattandosi di servizio di pubblica utilità, dovrà garantire l'esecuzione del medesimo senza soluzione di continuità; l'interruzione del servizio in oggetto è perseguibile ai sensi dell'art.355 del Codice Penale.

Art.4 – VALORE DELL'APPALTO

L'importo posto a base d'asta, è di € 199.300,00 IVA esente, di cui € 100,00 per oneri della sicurezza e non soggetti a ribasso.

I costi a base d'asta sono quantificati come stabilito dall'art.4 del Disciplinare di gara.

L'importo contrattuale viene fissato in € 199.300,00, e pertanto potranno essere ordinati servizi, la cui remunerazione avverrà applicando le tariffe offerte in gara, sino alla concorrenza di detto importo.

Art. 5 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

5.1. Specifiche tecniche del servizio

L'aggiudicatario, al fine del corretto espletamento del servizio, dovrà prestare, tra le altre, le attività di seguito riportate a titolo non esaustivo:

- **accettazione dei pazienti registrati in triage**: il medico impiegato dovrà procedere all'inquadramento diagnostico e al trattamento iniziale di tutte le tipologie di pazienti afferenti al Pronto Soccorso secondo le priorità assegnate in triage;
- **produzione di adeguata documentazione clinica**: il medico impiegato dovrà attenersi alla modulistica prevista dall'Azienda Ulss 9 Scaligera e avrà cura di redigere il Verbale di Pronto Soccorso nella sua interezza, completandolo in ogni sua parte e tenendo nota delle valutazioni e rivalutazioni cliniche, delle prestazioni e delle consulenze effettuate durante la presa in carico di ogni singolo paziente;
- **produzione delle certificazioni d'obbligo previste per legge**: il medico impiegato dovrà rilasciare, a titolo esemplificativo, certificati INPS e INAIL, segnalare malattie infettive, etc.
- **medicalizzazione di trasferimenti urgenti secondari**: il medico impiegato a bordo dei mezzi di soccorso per trasporti secondari dovrà operare secondo quanto previsto dalla specifica Delibera Regionale e dai protocolli aziendali, in particolare riguardo ai percorsi di rete per le patologie tempo dipendenti (trauma maggiore, stroke, sindrome coronarica acuta).

Quanto indicato dovrà essere svolto nel rispetto e in conformità di quanto previsto dai protocolli e dalle linee guida aziendali in essere al momento dello svolgimento del servizio.

5.2. Utilizzo software aziendali

La dotazione hardware e software necessaria all'esecuzione del servizio viene fornita dall'Azienda Ulss 9 Scaligera: i professionisti impiegati dovranno utilizzare i sistemi software e gli applicativi attualmente in uso a questa Azienda, alla Regione Veneto e al Ministero della Salute.

Ad ogni utente autorizzato verranno assegnati un nome utente (user) e un codice d'accesso (password) strettamente personali, che saranno utilizzati come unici strumenti di autenticazione per accedere ai suddetti sistemi informatici.

L'accesso ai sistemi informatici dovrà sempre ed esclusivamente avvenire attraverso l'utilizzo dei propri dati identificativi personali.

L'utente è tenuto a preservare la segretezza di tali dati al fine di impedire accessi non autorizzati da parte di terzi.

L'Azienda Ulss 9 Scaligera si riserva in ogni caso la facoltà di effettuare controlli e verifiche per accertare eventuali utilizzi non conformi alle regole aziendali o incongrui, che potranno formare oggetto di contestazioni nei confronti dell'aggiudicatario.

5.3. Locali, apparecchiature e infrastrutture

Il servizio in oggetto dovrà essere svolto all'interno del Presidio Ospedaliero di Bussolengo, **utilizzando le apparecchiature mediche presenti e servendosi delle infrastrutture aziendali esistenti, che verranno messe a disposizione.**

L'Azienda Ulss 9 Scaligera fornirà in uso all'aggiudicatario, per tutta la durata del servizio, **i locali** ad esso destinati, arredati e corredati con quanto necessario allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.

L'aggiudicatario, in funzione di specifiche necessità cliniche, avrà anche accesso ad aree e locali di altre Unità Operative, secondo la loro funzione e in osservanza dei regolamenti e dei protocolli delle medesime.

L'Azienda Ulss 9 Scaligera fornirà altresì in uso all'aggiudicatario, per tutta la durata del servizio, **le attrezzature elettromedicali e i dispositivi medici** necessari per l'espletamento dello stesso.

L'Azienda Ulss 9 Scaligera doterà il personale dell'aggiudicatario addetto al servizio di **sistemi di comunicazione**, compatibili con la rete aziendale, atti a garantirne la reperibilità all'interno del Presidio Ospedaliero sede dell'esecuzione dello stesso.

L'affidamento in uso dei locali, delle apparecchiature e delle infrastrutture è a **titolo gratuito ed è meramente strumentale all'esercizio delle attività di cui al presente Capitolato**, in coerenza allo scopo di soddisfare l'interesse pubblico e generale dell'Azienda Ulss 9 Scaligera.

L'aggiudicatario è diretto responsabile della corretta fruizione e dell'idoneo utilizzo di quanto fornito in uso, secondo le regole di ordinaria diligenza.

L'Azienda Ulss 9 Scaligera, in sede di esecuzione del contratto, comunicherà all'aggiudicatario le istruzioni operative relative al funzionamento e all'utilizzo di quanto concesso in uso, nonché le procedure per la segnalazione di eventuali guasti e malfunzionamenti.

L'aggiudicatario dovrà farsi carico degli oneri inerenti la formazione del proprio personale impiegato in merito all'utilizzo di quanto concesso in uso.

5.4. Orario di lavoro

Il servizio dovrà essere svolto in turni di lavoro di durata massima non superiore a 12 ore consecutive, atti a garantire l'idoneo recupero psicofisico del personale medico impiegato, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.

L'aggiudicatario dovrà predisporre la turnazione del proprio personale impiegato, di concerto con il Direttore Medico Ospedaliero di presidio, con cadenza mensile, entro il giorno 15 del mese precedente all'effettuazione del servizio. La turnazione così definita non potrà essere modificata se non per cause eccezionali, debitamente documentate e motivate.

L'organizzazione del servizio sarà comunque informata al principio di rispettare uno schema stabile di strutturazione dei turni, salvo casi eccezionali e di emergenza che dovessero verificarsi. Ogni comunicazione in tal senso verrà trasmessa al Referente dell'aggiudicatario, di cui all'art.7 del Capitolato Tecnico.

L'aggiudicatario dovrà altresì trasmettere la turnazione a consuntivo (foglio firma presenze).

Il personale medico impiegato, al momento dell'inizio del servizio, dovrà presentare all'Azienda Ulss 9 Scaligera una dichiarazione di impegno al rispetto della normativa vigente in materia di orario di lavoro e, successivamente, con

periodicità mensile, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti del DPR n.445/2000, comprovante l'adempito rispetto dell'impegno assunto.

L'Azienda Ulss 9 Scaligera si riserva la facoltà di effettuare le opportune verifiche per accertare il pieno rispetto della normativa vigente in materia: qualora dovessero risultare violazioni a quanto disposto, esse saranno considerate inadempienze contrattuali ai fini dell'applicazione delle relative penali o della risoluzione del contratto ex art.1456 c.c., previa diffida dell'aggiudicatario.

5.5. Servizi minimi essenziali

Trattandosi di servizio di pubblica utilità, l'aggiudicatario nel caso di scioperi o di assemblee sindacali ha l'obbligo di garantire i servizi minimi essenziali, ai sensi della L. n.146/1990 e del CCNL di categoria.

L'aggiudicatario dovrà altresì assicurare un servizio minimo anche in presenza di cause di forza maggiore.

Art.6 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

L'aggiudicatario, sotto la sua esclusiva responsabilità, provvederà direttamente all'esecuzione del servizio utilizzando proprio personale medico.

Il personale medico impiegato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- diploma di laurea in medicina e chirurgia;
- abilitazione all'esercizio della professione medica con iscrizione nell'apposito albo, ai sensi della vigente normativa;
- qualifica professionale comprendente:

a) **specializzazione** nell'area della medicina di emergenza urgenza (o **equipollente** ovvero **specializzazione in disciplina affine**), secondo quanto regolato da disposizioni normative o indicazioni regionali;

b) **adeguata preparazione ed esperienza** nell'area della medicina di emergenza urgenza, formalizzate nel curriculum vitae che dovrà tra l'altro riportare l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla DGRV 1515/2015, la precedente esperienza professionale e la prestazione di servizi svolti presso altre unità di Pronto Soccorso o in corso di servizi attivi di emergenza territoriale;

c) **conoscenza e aderenza alle linee guida e alla buona pratica clinica** nell'area della medicina di emergenza urgenza.

In conformità all'art.12 del D.L. n.34 del 30/03/2023, come convertito nella L. n.56/2023, **in alternativa al possesso di specializzazione (sub a))** è richiesta un'esperienza maturata presso i servizi di emergenza urgenza del S.S.N, nel periodo intercorrente dal 01/01/2013 al 30/06/2023, per almeno tre anni di servizio anche non continuativo, con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile, ovvero un documentato numero di ore di attività, anche non continuative, svolte presso i predetti servizi ed equivalenti ad almeno tre anni di servizio del personale medico impiegato a tempo pieno dal S.S.N.

A comprova di quanto sopra richiesto dovrà essere presentata la certificazione, rilasciata ai sensi dell'art.12, comma 1, del D.L. n.34 del 30/03/2023, come convertito nella L. n.56/2023, dalle strutture presso le quali è stato svolto il servizio.

Relativamente **al possesso di specializzazione (sub a)** saranno altresì applicate le norme relative alle **discipline equipollenti** e alle **specializzazioni affini** di cui al D.M. del 30/01/1998 e s.m.i. e del D.M. del 31/01/1998 e s.m.i.. Il personale del ruolo sanitario in servizio alla data del 01/02/1998, all'entrata in vigore del D.P.R. n.483 del 10/12/1997) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data.

L'aggiudicatario, all'atto della comunicazione di aggiudicazione, dovrà trasmettere all'Azienda Ulss 9 Scaligera, ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. n.81/2008, **l'elenco del personale impiegato per l'esecuzione del servizio**, allegando per ciascun nominativo inserito:

- copia di un documento di riconoscimento;
- curriculum vitae;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione del titolo di studio, ai sensi e per gli effetti del DPR n.445/2000;
- certificato di iscrizione all'Ordine dei Medici.

L'aggiudicatario dovrà altresì comunicare a questa Amministrazione **la natura del rapporto contrattuale** in essere con ciascun professionista impiegato per l'esecuzione del servizio.

Tutto il personale impiegato dall'aggiudicatario dovrà altresì:

- rispettare le norme di DPI intraospedaliero;
- attenersi alle indicazioni contenute nei protocolli aziendali, sia relativi all'area sanitaria che amministrativa;
- segnalare tempestivamente al Referente dell'aggiudicatario ogni anomalia rilevata durante lo svolgimento del servizio;
- effettuare, se necessario, consegne strutturate a fine turno;
- non uscire in divisa dall'ambito della struttura sanitaria;
- mantenere in servizio un contegno decoroso ed irreprensibile nel rispetto dei normali canoni di correttezza e buona educazione;
- essere munito di un cartellino di riconoscimento, visibile, con l'indicazione di nome e cognome, foto e denominazione dell'aggiudicatario (ex art.20, comma 3, del D.Lgs. n.81/2008);
- rispettare il segreto professionale (ex art.622 c.p.) su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Azienda Ulss 9 Scaligera dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio, che non siano o divengano di pubblico dominio;
- attenersi alle prescrizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza;
- evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale svolgimento delle altre attività;
- rifiutare qualsiasi compenso o regalia, da parte di pazienti o di terzi, per il servizio svolto.

Nello svolgimento del servizio, **è fatto assoluto divieto di utilizzo del ricettario rosso** da parte del personale medico impiegato dall'aggiudicatario.

L'aggiudicatario sarà responsabile della disciplina del personale, della corretta esecuzione del servizio e di ogni altra attività connessa alle prestazioni dell'appalto; l'aggiudicatario risponde altresì direttamente dell'operato di tutti i propri collaboratori nei confronti sia della Stazione appaltante che di terzi.

L'aggiudicatario dovrà assicurare, con oneri totalmente a proprio carico, la formazione del personale impiegato anche con la partecipazione a corsi di aggiornamento certificati previsti dalla DGR 1515/2015 (gestione avanzata delle vie aeree, interpretazione ECG, PHTLS o PTC, ALS o ACLS, ATLS, corso immobilizzazione, estricazione e trasporto, corso incidente maggiore).

L'aggiudicatario dovrà altresì garantire, con oneri totalmente a proprio carico, la formazione del personale impiegato in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n.81/2008.

L'aggiudicatario è obbligato ad attuare nei confronti del proprio personale addetto alle prestazioni oggetto del contratto, **laddove applicabili**, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai **contratti collettivi di lavoro**, alla data del contratto, alla categoria nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suddetti contratti collettivi e fino al loro rinnovo. Gli obblighi sopra menzionati vincolano il contraente anche nel caso non aderisca alle categorie stipulanti, receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

In ogni momento l'Azienda Ulss 9 Scaligera potrà disporre verifiche per l'accertamento del rispetto della normativa vigente in materia e di quanto disposto nel presente Capitolato tecnico; qualora dovessero risultare riscontri negativi essi saranno considerati inadempienza contrattuale ai fini dell'applicazione delle relative penali o della risoluzione del contratto ex art.1456 c.c., previa diffida dell'aggiudicatario.

Art.7 – NOMINA DEL REFERENTE DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario dovrà indicare, entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione dell'appalto e senza alcun costo aggiuntivo per l'Azienda Ulss 9 Scaligera, il nome del proprio Referente per l'esecuzione del contratto, con compiti di organizzazione e gestione del personale impiegato nel servizio in oggetto, comprendenti tra gli altri:

- il predisporre e il coordinare i turni del personale impiegato, dandone comunicazione mensile a questa Amministrazione;
- l'assicurare l'adempimento degli obblighi formativi (compresi ECM) da parte del personale impiegato;
- il garantire la pronta sostituzione del personale assente evitando qualsiasi interruzione di servizio;
- il segnalare al Direttore dell'Esecuzione del Contratto eventuali cause di forza maggiore che impediscono il regolare svolgimento del servizio.

Tale Referente dovrà essere **immediatamente rintracciabile** e avere le facoltà e i mezzi occorrenti per far fronte a tutte le evenienze che riguardino adempimenti e obblighi contrattuali e per verificare, in contraddittorio con l'Azienda Ulss 9 Scaligera, la conformità dei servizi prestati.

L'aggiudicatario dovrà comunicare, oltre al nome, il recapito telefonico e il recapito mail/pec del Referente per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria

Il Referente dell'aggiudicatario rappresenterà l'unico interlocutore riconosciuto dall'Azienda Ulss 9 Scaligera e dovrà mantenere un contatto continuo con gli addetti individuati dall'Azienda medesima per il controllo dell'andamento del servizio.

In caso di assenza o di impedimento del Referente nominato, l'aggiudicatario dovrà comunicare tempestivamente il nominativo di un sostituto.

Ogni comunicazione, segnalazione, reclamo o contestazione di inadempienza fatti a detto Referente si intenderanno fatti direttamente all'aggiudicatario.

Art.8 – ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Oltre a quanto previsto nel presente Capitolato tecnico, l'aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattualmente affidate nella piena e totale osservanza delle normative e delle leggi nazionali e regionali vigenti e nella piena e totale osservanza dei regolamenti, anche locali, tra l'altro in materia di:

- gestione dei servizi affidati;
- responsabilità civile nei confronti di soggetti terzi;
- sicurezza, salute e igiene dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- assunzioni obbligatorie e patti sindacali;
- trattamento economico e normativo del personale addetto come stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore;
- adempimenti fiscali relativi alle attività del servizio in oggetto;
- previdenza e assistenza obbligatorie.

L'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione tutte le risorse umane e strumentali necessarie al corretto funzionamento del servizio in tutte le sue articolazioni, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge ed eventuali successive modifiche.

L'aggiudicatario deve essere in possesso delle previste autorizzazioni di legge e licenze rilasciate dalle competenti autorità, in ordine all'esecuzione del presente contratto.

L'accertata violazione degli oneri di cui al presente articolo sarà considerata, dall'Azienda Ulss 9 Scaligera, inadempienza contrattuale ai fini dell'applicazione delle relative penali e della risoluzione del contratto ex art.1456 c.c., previa diffida dell'aggiudicatario.

Art.9 – CONTROLLO, INADEMPIMENTI, CONTESTAZIONI E PENALITÀ

Durante la vigenza contrattuale l'Azienda Ulss 9 Scaligera, per mezzo del proprio personale, ha piena facoltà di esercitare in ogni momento gli opportuni controlli relativi all'esecuzione, in ogni sua fase, del contratto.

Qualora l'aggiudicatario non attenda a tutti gli obblighi ovvero violi le disposizioni del presente contratto, fermo restando quanto previsto dal Codice Civile, sarà soggetto all'applicazione di penalità previste in caso di non conformità o ritardi ex art.126 del D.Lgs. n.36/2023.

In caso di accertato inadempimento l'Azienda Ulss 9 Scaligera potrà applicare le seguenti penali:

- **€ 180,00** in caso di mancato rispetto della data fissata per l'avvio dell'esecuzione del servizio, per ogni giorno di ritardo;
- **€ 180,00** in caso di non conformità dell'organico del personale impiegato con quanto necessario al regolare svolgimento del servizio, per ogni giorno di ritardo;
- **€ 180,00** in caso di mancata sostituzione del personale assente a qualsiasi titolo, per ogni giorno di ritardo;
- **€ 100,00**, per ogni comportamento scorretto nei confronti di pazienti e utenti, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio tra le parti;
- **€ 150,00** per ogni giorno di impiego di personale con requisiti o titoli difformi da quanto previsto dal presente Capitolato; resta fermo l'obbligo, in capo all'aggiudicatario, di immediata sostituzione del personale non idoneo;
- **€ 100,00** per ogni altro comportamento non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, di gravità tale da non comportare la risoluzione del contratto.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, o un suo delegato, contesterà per iscritto l'inadempimento, chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l'hanno determinato e fissando un congruo termine entro il quale le stesse dovranno essere rimosse. Entro il medesimo termine dovranno anche essere fatte pervenire all'Azienda Ulss 9 Scaligera le contro deduzioni scritte dell'aggiudicatario, valutate le quali, l'Azienda stessa deciderà sull'applicazione delle penali; di esse sarà data comunicazione per iscritto all'aggiudicatario a mezzo pec o Raccomandata a.r..

L'ammontare delle penali sarà addebitato sui crediti derivanti dal contratto cui esse si riferiscono e dovrà essere portato in detrazione nella prima fatturazione utile. Mancando crediti o essendo gli stessi insufficienti, l'ammontare delle penalità sarà addebitato sulla cauzione; in tal caso, l'aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo ammontare originario, entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di avvenuto prelievo.

L'addebito delle penali di cui al presente articolo non esonera l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale stessa.

L'aggiudicatario prende altresì atto che l'addebito delle penali di cui al presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda Uiss 9 Scaligera di agire per il risarcimento di eventuali maggiori danni.

L'Azienda Ulss 9 Scaligera, in caso di prolungarsi dell'inadempimento, ha insindacabile facoltà di ricorrere ad altri operatori economici per l'effettuazione del servizio; in tal caso i maggiori oneri saranno a carico dell'aggiudicatario.

L'Azienda Ulss 9 Scaligera si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora l'ammontare della somma delle penali applicate superi il 10% del valore del contratto, ex art.126 D.Lgs. n.36/2023.

Art.10 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Per il riconoscimento delle prestazioni effettuate l'aggiudicatario dovrà inviare mensilmente all'Azienda Ulss 9 Scaligera rendicontazione delle stesse, che saranno remunerate con le tariffe offerte in gara.

A seguito dell'attestazione della regolare esecuzione del servizio da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, o un suo delegato, l'aggiudicatario potrà emettere e inviare corrispondente fattura elettronica, previa emissione di ordine NSO da parte di questa Amministrazione.

Il pagamento della fattura avrà luogo entro 60 giorni dalla data di ricezione della stessa.

Il pagamento sarà subordinato all'accertamento della regolarità contributiva del fornitore (DURC).

L'Azienda Ulss 9 Scaligera potrà sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'aggiudicatario cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione del contratto (ex art. 1460 c.c.), fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali. Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

L'Azienda Ulss 9 Scaligera si riserva di fornire alla ditta aggiudicataria indicazioni relative alla corretta fatturazione delle prestazioni oggetto del presente appalto.

Art.11 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, come specificato all'art.33 del Disciplinare di gara, è il Direttore dell'U.O.C. Direzione Medica Ospedaliera Bussolengo-Villafranca, dott.ssa Daniela Marcer.

Il Direttore
(ing. Corrado Salfa)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e del D.Lgs.07/03/ 2005, n. 82 e s.m.i.